



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

Direzione Bilancio e Contratti

D.R. n. 1665 del 14/05/2020

Oggetto: Modifica del “Regolamento per l’istituzione di Borse di Studio di Ricerca”.

II RETTORE

Visto il “Regolamento per l’istituzione di Borse di Studio di Ricerca”, emanato con D.R. n. 3842 del 21/06/2013 e successive modificazioni;

Vista la Deliberazione del 15 ottobre 2019, con la quale il Senato Accademico ha approvato la modifica dell’Art. 6 ultimo comma, relativo all’importo delle borse di studio eliminando il collegamento con l’importo fissato dall’Ateneo previsto per la borsa di dottorato di ricerca;

Vista la Deliberazione del 29 ottobre 2019, con la quale il Consiglio di Amministrazione ha espresso parere favorevole alla modifica dell’Art. 6 ultimo comma, relativo all’importo delle borse di studio eliminando il collegamento con l’importo fissato dall’Ateneo previsto per la borsa di dottorato di ricerca;

Considerato che con le suddette deliberazioni la modifica dell’art. 6 ultimo comma, relativa all’importo delle borse di studio aveva immediata efficacia a decorrere dal primo di novembre 2019;

Vista la Deliberazione del 24 marzo 2020, con la quale il Consiglio di Amministrazione ha espresso parere favorevole alle successive modifiche del suddetto Regolamento, dell’Allegato A, “Fac-simile Bando di Concorso per l’attribuzione di Borse di Studio di Ricerca” e dell’Allegato B “Fac-simile Conferimento di borsa di studio di ricerca”;

Vista la deliberazione del 7 aprile 2020, con la quale il Senato Accademico ha approvato le modifiche del suddetto Regolamento, dell’Allegato A, “Fac-simile Bando di Concorso per l’attribuzione di Borse di Studio di Ricerca” e dell’Allegato B “Fac-simile Conferimento di borsa di studio di ricerca”;

Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240 “Norme in materia di organizzazione delle Università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario” ed in particolare l’art. 18 comma 5 lettera f);

Visto lo Statuto di Ateneo emanato con D.R. n. 1730 del 15/03/2012 ed in particolare l’art 50, comma 4 lett. h);

Valutato ogni opportuno elemento;

Decreta

A decorrere dal giorno successivo della pubblicazione sull’albo di ateneo del presente Decreto, il “Regolamento per l’istituzione di Borse di Studio di Ricerca” ed i suoi allegati, sono modificati come di seguito riportato.

Visto La Dirigente
Direzione Bilancio e Contratti
Dott.ssa Catia Malatesta

Il Magnifico Rettore
Prof. Stefano GEUNA
(firmato digitalmente)

REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE DI BORSE DI STUDIO DI RICERCA

Art. 1 – Ambito di applicazione.

Il presente regolamento disciplina l'attivazione ed il conferimento, da parte dei Dipartimenti, dei Centri di Ricerca di I livello (di seguito Centri) dell'Università di Torino, anche su iniziativa delle Direzioni nell'ambito di attività progettuali comuni, delle seguenti tipologie di borse di studio di ricerca (di seguito borse):

A) Borse attivate su fondi propri dei Dipartimenti/Centri;

B) Borse attivate sulla base di specifiche convenzioni.

Ai sensi e per gli effetti del presente Regolamento si definisce Borsa di studio di ricerca il rapporto in base al quale l'Università degli Studi di Torino mette a disposizione di una persona una somma di denaro allo scopo di favorire la sua formazione nello svolgimento di un'attività di ricerca, escludendo che ciò determini l'erogazione di una prestazione di lavoro a favore dell'Ateneo. Le borse disciplinate dal presente regolamento rientrano nella categoria delle borse post-lauream di cui all'articolo 4 della Legge 210/1998.

Agli effetti dell'applicazione e interpretazione del contenuto del presente regolamento si intendono borse di cui al regolamento quelle nel seguito variamente definite come “borse” o “borse di ricerca”.

Art. 2 – Finanziamento delle borse

Le borse di cui al punto A) dell'art. 1 possono essere attivate con fondi propri del Dipartimento/Centro provenienti da contratti, convenzioni e donazioni di enti pubblici e privati, italiani e stranieri, nonché con fondi per la ricerca per i quali le eventuali regole di rendicontazione non escludano l'attivazione di borse di studio.

Le borse di cui al punto B) dell'art. 1 sono attivate sulla base di specifiche convenzioni che prevedano espressamente l'attivazione di borse di ricerca che abbiano le caratteristiche del presente regolamento, stipulate con soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri, senza oneri finanziari per l'Ateneo, ad eccezione dei costi diretti relativi allo svolgimento dell'attività di ricerca e dei costi assicurativi. Tali convenzioni sono stipulate dal Direttore del Dipartimento, previa deliberazione del Consiglio di Dipartimento, o dal Presidente del Centro, previa deliberazione del Comitato Scientifico; esse devono indicare:

- Il contributo messo a disposizione dell'Ente finanziatore e le modalità di versamento dello stesso.
- La disciplina relativa alla proprietà dei risultati, alle eventuali invenzioni ed ai brevetti con l'obbligo di citare espressamente l'Università in tutti gli atti e i prodotti della ricerca derivanti dall'accordo.
- Le modalità di pubblicazione dei risultati.

Qualora le borse di studio di cui al punto B) dell'art. 1 non siano, per qualunque motivo, fruite in tutto o in parte, i relativi fondi, previo accordo con il finanziatore, sono destinati ad altre borse di studio.

Art. 3 – Responsabile Scientifico.

Le attività del borsista sono svolte sotto la supervisione, in qualità di Responsabile Scientifico, di un ricercatore o di un docente dell'Ateneo, oppure di personale tecnico amministrativo titolare di un progetto di ricerca.

Nel caso di borse di cui al punto A) dell'art. 1, finanziate su specifici progetti di ricerca, il Responsabile Scientifico si identifica con il titolare della ricerca o suo delegato. In tutti gli altri casi, il Responsabile Scientifico è individuato dal Consiglio del Dipartimento/Comitato di Gestione del Centro, all'atto dell'attivazione della borsa o successivamente in caso di necessità di sostituzione.

Nel caso di borse di cui al punto B) dell'art. 1 il Responsabile scientifico è individuato d'intesa con l'Ente finanziatore.

Al Responsabile Scientifico è affidato il controllo del corretto svolgimento dell'attività del borsista.

Art. 4 – Attivazione delle borse.

Le borse di studio sono attivate, ai sensi del presente regolamento, su delibera del Consiglio del Dipartimento/Comitato di Gestione del Centro, interessato allo svolgimento delle attività di ricerca e previo espletamento di pubblico concorso da bandirsi sulla base dello schema tipo allegato al presente regolamento (Allegato A). Ferma restando la possibilità per il Dipartimento di dare ulteriori forme di pubblicità, il bando di concorso deve essere pubblicato sull'Albo ufficiale d'Ateneo per non meno di quindici giorni.

Il bando di concorso deve indicare:

- i requisiti di ammissione;
- le modalità di presentazione della domanda;
- la durata e l'importo della borsa;
- il progetto di ricerca nell'ambito del quale si svolgono le attività del borsista;
- il Responsabile Scientifico sotto la cui supervisione è svolta l'attività del borsista;
- l'indicazione della struttura presso la quale il borsista deve svolgere la propria attività;
- le modalità di svolgimento delle prove e valutazione delle stesse.

Art. 5 – Destinatari delle borse.

Le borse di studio di cui al presente regolamento possono essere conferite a cittadini italiani e stranieri in possesso del diploma di laurea (ex ante D.M. 509/99) o laurea specialistica/magistrale (laurea di secondo livello di cui al D.M. 509/99 e D.M. 270/04) ovvero di titolo equipollente conseguito presso Università straniera. In tale ultimo caso, qualora il candidato non sia già in possesso della "Dichiarazione di equipollenza" rilasciata dal MIUR, tale dichiarazione dovrà essere ottenuta da parte della Commissione Giudicatrice di cui all'art. 7 del presente Regolamento, ai soli fini della fruizione della borsa di studio.

Possono essere ammessi a partecipare a singoli bandi i candidati in possesso della sola Laurea Triennale previa motivata delibera del Consiglio di Dipartimento/Comitato di Gestione del Centro.

Il Consiglio di Dipartimento può inoltre stabilire ulteriori requisiti in aggiunta alla Laurea specialistica/magistrale (quali ad es. dottorato di ricerca, specializzazioni, pubblicazioni, esperienza di ricerca).

Qualora la borsa sia prevista all'interno di programmi di ricerca sviluppati nell'ambito di accordi formalizzati di cooperazione internazionale di cui l'Università è partner, è possibile prescindere dall'esperimento della selezione di cui al presente regolamento. La borsa sarà, in tal caso, conferita a soggetti che siano stati selezionati o individuati da enti o organismi esterni all'ateneo, nel quadro dei suddetti rapporti convenzionali.

È preclusa la partecipazione alla procedura per il conferimento delle borse di studio di cui al presente regolamento a coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un Professore appartenente al Dipartimento/Centro che delibera o al Dipartimento/Centro presso il quale le attività devono essere svolte, ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo.

Art. 6 – Durata e importo delle borse.

Le borse di studio possono avere una durata compresa tra tre mesi e due anni; previa disponibilità dei fondi il Consiglio di Dipartimento/Comitato di Gestione del Centro, su richiesta del Responsabile Scientifico, può deliberarne, per una sola volta, il rinnovo per una durata inferiore o uguale a quella originariamente prevista.

La durata complessiva dei rapporti instaurati dall'Ateneo, ai sensi del presente Regolamento, anche per periodi non consecutivi, con il medesimo soggetto, compresi gli eventuali rinnovi, non può comunque essere superiore a quattro anni, al netto degli eventuali periodi di sospensione di cui all'articolo 9.

Le borse non sono cumulabili con assegni di ricerca e borse di dottorato nonché altre borse di studio a qualsiasi titolo conferite dall'università degli studi di Torino. Fanno eccezione le borse utili ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attività di ricerca dei titolari.

La borsa di ricerca non è compatibile:

- con la frequenza di corsi di specializzazione medica, in Italia e all'estero, che a loro volta prevedano borse o altre remunerazioni;
- con attività di lavoro subordinato, autonomo, anche parasubordinato, fatto salvo quanto previsto nei commi successivi.

Il borsista deve informare, tramite comunicazione scritta, il Direttore del dipartimento /Centro ed il Responsabile Scientifico, di eventuali altre borse fruite e/o rapporti di lavoro subordinato, autonomo, anche parasubordinato al momento del conferimento o successivamente, qualora sopraggiungessero. Può essere consentito l'esercizio delle attività di lavoro autonomo, nonché eventuali attività di lavoro subordinato e/o parasubordinato, laddove il Direttore del Dipartimento/Centro, su parere conforme del Responsabile scientifico, accerti che ciò non comporti conflitto di interessi con la specifica attività svolta dal borsista e non rechi pregiudizio all'Università, in relazione alle attività svolte, dandone informazione al Consiglio di Dipartimento/Comitato di gestione del Centro.

In caso di conflitto di interessi o di incompatibilità di fatto, nonché di altre incompatibilità previste dalla legge, anche intervenute successivamente all'entrata in vigore del presente regolamento, il responsabile scientifico dovrà chiedere motivatamente la decadenza dal godimento della borsa al Consiglio di Dipartimento/Comitato di gestione del Centro.

L'ammontare delle borse di studio non può essere inferiore all'importo netto previsto per le borse di studio per la frequenza del dottorato di ricerca fissato dal MIUR al momento dell'emanazione del bando.

Qualora la borsa sia prevista all'interno di programmi di ricerca sviluppati nell'ambito di accordi formalizzati di cooperazione internazionale di cui l'Università è partner, l'importo della borsa può essere quello previsto nell'ambito dell'accordo, in deroga a quanto stabilito dal comma precedente.

Art. 7- Commissione giudicatrice.

La Commissione giudicatrice, composta da almeno tre esperti nel settore di ricerca oggetto della borsa di studio, sarà nominata con Decreto Direttoriale, su proposta del responsabile scientifico.

Nel caso di borse di cui al punto B) dell'art. 1, può partecipare ai lavori della Commissione, in qualità di esperto, un rappresentante dell'ente finanziatore della borsa di studio.

Le funzioni di segretario verbalizzante possono essere affidate a personale t/a

Art. 8 – Svolgimento delle prove

La selezione per l'assegnazione delle borse di cui al presente Regolamento è per titoli e curriculum.

Il bando può prevedere che la valutazione dei titoli e del curriculum sia integrata da un colloquio inteso ad accertare l'idoneità del candidato alle attività di ricerca. Tale colloquio può essere svolto in forma telematica.

La Commissione dispone di 100 punti che, nel caso in cui sia previsto il colloquio, sono da suddividere tra la valutazione dei titoli e la prova orale. In ogni caso alla valutazione dei titoli dovranno essere attribuiti almeno 50 punti. Entro tali limiti, la Commissione prestabilisce i criteri per l'assegnazione dei punti ai titoli e/o al colloquio, nonché il punteggio minimo per l'ammissione all'orale, se previsto.

In ogni caso la Commissione deve attribuire un punteggio al titolo di Dottore di ricerca o titolo equivalente conseguito all'estero e, per i settori interessati, al titolo di specializzazione di area medica, qualora non previsti come requisiti di accesso.

Al termine dei lavori la Commissione è tenuta a formulare e pubblicizzare la graduatoria di merito.

Art. 9 – Conferimento delle borse.

Le borse di studio sono conferite con lettera d'incarico da predisporre secondo il fac-simile allegato al presente Regolamento (Allegato B).

L'inizio delle attività del borsista è stabilito, in ragione delle esigenze della struttura e della ricerca, dal Responsabile Scientifico in accordo con il Direttore del Dipartimento/ Direttore del Centro e con il borsista.

In caso di rinuncia da parte del vincitore, la borsa di studio o la parte restante di essa può, su richiesta del Responsabile Scientifico, essere assegnata a concorrenti classificati idonei secondo

l'ordine della graduatoria ove capiente. Lo scorrimento della graduatoria è in ogni caso possibile solo ove residui un periodo pari ad almeno tre mesi di borsa.

La borsa può essere sospesa in caso di grave e certificata malattia del borsista che si protragga per un periodo pari o superiore ad un mese.

In caso di impedimento temporaneo da parte del borsista, sopravvenuto per qualunque motivo documentato, la borsa può essere sospesa con provvedimento del direttore della struttura, previo parere favorevole del responsabile scientifico.

Nel caso di congedo di maternità, paternità e congedi parentali o di motivi di salute documentati, la sospensione è disposta a semplice richiesta del borsista.

È altresì prevista la sospensione della borsa per maternità e per paternità in analogia a quanto disposto per i dottorandi e per gli assegnisti di Ricerca dell'Università di Torino.

Esclusivamente per ragioni inerenti all'eventuale scadenza dei fondi disponibili, durante il periodo di sospensione delle attività per maternità/paternità, l'interessato/a può continuare a percepire la borsa; in tal caso le attività di ricerca dovranno proseguire oltre il previsto termine di percepimento della borsa per un periodo pari al periodo di sospensione.

In caso di mancato recupero del periodo di sospensione, l'interessato/a dovrà restituire le rate percepite corrispondenti al periodo non recuperato.

Art. 10 - Erogazione delle borse.

Le borse sono erogate in rate mensili posticipate.

In caso di grave e continuato inadempimento da parte del borsista, il Responsabile Scientifico deve tempestivamente comunicare al Dipartimento/Centro una motivata richiesta di decadenza dalla borsa. Il Consiglio del Dipartimento/Comitato di Gestione del Centro, decidono nella prima seduta utile.

Art. 11 – Diritti e doveri dei borsisti

I borsisti hanno diritto di accedere alle strutture di ricerca cui sono assegnati e di usufruire di tutti i servizi a disposizione dei ricercatori e dei docenti secondo la normativa vigente nella struttura.

I borsisti sono tenuti ad osservare le norme regolamentari e di sicurezza in vigore presso la struttura cui sono assegnati.

Al termine del periodo di fruizione della borsa gli assegnatari sono tenuti a redigere una relazione scientifica sull'attività svolta, che deve essere approvata dal Responsabile Scientifico e inoltrata, a cura dell'assegnatario, agli uffici competenti.

Per le borse di cui al punto A) dell'art. 1, i risultati delle ricerche cui contribuisce il borsista rimangono nella disponibilità dell'Università; qualora il borsista intenda pubblicare e/o comunicare i risultati delle ricerche stesse deve preventivamente essere autorizzato dal Responsabile Scientifico e deve citare l'Università.

Per le borse di cui al punto B) dell'art. 1, la proprietà dei risultati delle ricerche nonché la pubblicazione degli stessi sono regolate dalla convenzione di cui all'art. 2 comma 2.

L'inosservanza delle norme del presente regolamento e del bando di concorso, nonché dei regolamenti universitari comporterà, sulla base di una delibera del Consiglio del Dipartimento/Comitato di Gestione del Centro, sentito il Responsabile Scientifico, l'immediata decadenza dal godimento della borsa per la parte residuale e l'esclusione del beneficiario da eventuali rinnovi

Art. 12 – Copertura assicurativa

Le borse sono comprensive del costo, a carico del Dipartimento/Centro, di adeguata polizza assicurativa personale obbligatoria sia contro gli infortuni verificatisi durante il periodo di presenza presso le strutture universitarie ovvero presso strutture esterne presso le quali il borsista è stato previamente autorizzato dal Responsabile Scientifico a svolgere la propria attività, sia per la responsabilità civile derivante dai danni a persone e cose provocati dal borsista.

Per la stipulazione delle polizze assicurative si deve fare riferimento alle condizioni contrattuali indicate dai competenti uffici dell'amministrazione centrale

Art. 13 – Natura giuridica delle borse.

Il godimento delle borse non costituisce rapporto di lavoro autonomo o subordinato ed in nessun caso le attività svolte dai borsisti possono essere proprie di prestazioni libero-professionali e/o di lavoro dipendente.

Le borse non danno luogo a trattamenti previdenziali e assistenziali né a valutazioni o riconoscimenti giuridici ed economici, né a riconoscimenti automatici a fini previdenziali.

Le borse di cui al presente regolamento sono esenti dall'imposta sul reddito delle attività produttive e da quella sul reddito delle persone fisiche.

Art 14 - Norme finali e transitorie.

Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento e dal bando di concorso si applicano le norme di legge e regolamentari vigenti in materia di borse di studio universitarie.

Il presente regolamento si applicherà ai nuovi procedimenti e agli eventuali rinnovi di borse in corso alla data di entrata in vigore del regolamento nella nuova versione

(Allegato A ex art. 4 del Regolamento)

FAC SIMILE BANDO DI CONCORSO PER L'ATTRIBUZIONE DI BORSE DI STUDIO DI RICERCA

SCHEMA TIPO

Decreto Direttoriale n. ____ del ____

Bando di concorso per conferimento di Borse di studio di ricerca ai sensi del “Regolamento per l'istituzione di borse di studio di ricerca” dell'Università di Torino.

Scadenza per la presentazione delle domande _____

Il Direttore/Direttrice

Premesso

Che con deliberazione del ____ il Dipartimento/Centro _____ ha deliberato l'attivazione di ____ borse di studio di ricerca di cui all'art. 1 lettera ____ del “Regolamento per l'istituzione di borse di studio di ricerca” dell'Università di Torino;

Decreta

Art. 1 - Borsa/e di studio di ricerca

Il Dipartimento/Centro _____, bandisce ____ borsa/e di studio di ricerca della durata di _____ ai sensi dell'art. 1 lettera ____ del “Regolamento per l'istituzione di borse di studio di ricerca” dell'Università di Torino su fondi derivanti dal Progetto Finanziato da _____.

L'importo della/e borsa/e è di € _____ ed è corrisposto in rate mensili posticipate. La/e borsa/e, volta/e a favorire la formazione del borsista nello svolgimento di un'attività di ricerca, è/sono destinata/e allo svolgimento di attività di ricerca nell'ambito del progetto dal titolo _____ presso il Dipartimento/Centro _____. L'attività di ricerca consiste in _____.¹

L'inizio delle attività è stabilito, in ragione delle esigenze della struttura e della ricerca, dal Responsabile Scientifico in accordo con il Direttore del Dipartimento/Direttore del Centro e con il borsista.

Art. 2-Requisiti di ammissione

La/le borsa/e è/sono destinata/e a cittadini italiani e stranieri in possesso del diploma di laurea in _____ (ex ante D.M. 509/99) ovvero laurea specialistica/magistrale in _____ laurea di _____

¹Nota1: Inserire breve descrizione dei compiti del borsista.

secondo livello di cui al D.M. 509/99 e D. M. 270/04) ovvero di titolo equipollente conseguito presso Università straniera. In tale ultimo caso, qualora il candidato non sia già in possesso della “Dichiarazione di equipollenza” rilasciata dal MIUR, deve richiederla alla Commissione Giudicatrice che può esprimersi ai soli fini della fruizione della borsa di studio.²

I candidati devono essere in possesso dei seguenti ulteriori requisiti _____.³

È preclusa la partecipazione alla presente procedura a coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un Professore afferente al Dipartimento/Centro _____.⁴ ovvero con il Rettore, con il Direttore Generale o con un componente del Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo

Art. 3 - Responsabile Scientifico

Il Responsabile Scientifico, sotto la cui supervisione il borsista svolgerà la propria attività di ricerca, è il Prof./Dott. _____.⁵

Al Responsabile Scientifico è affidato il controllo del corretto svolgimento dell'attività del borsista. In caso di grave e continuato inadempimento da parte del borsista, il Responsabile Scientifico deve tempestivamente comunicare al Dipartimento/Centro una motivata richiesta di decadenza dalla borsa

Art. 4 - Prove (solo per titoli e curriculum)

La selezione per l’assegnazione della borsa è per titoli e curriculum.

La Commissione dispone di 100 punti e prestabilisce i criteri per l’attribuzione dei punti ai titoli ed al Curriculum prevedendo, in ogni caso, l’attribuzione di un punteggio al titolo di Dottore di ricerca o titolo equivalente conseguito all'estero e, per i settori interessati, al titolo di specializzazione di area medica.

Al termine dei lavori la commissione formula e pubblicizza la graduatoria di merito mediante _____.⁶

Ovvero

Art. 4 - Prove (per titoli e curriculum e colloquio)

La selezione per l’assegnazione della borsa è per titoli, curriculum e colloquio.

La Commissione dispone di 100 punti che sono da suddividere tra la valutazione dei titoli e la prova orale. In ogni caso alla valutazione dei titoli dovranno essere attribuiti almeno 50 punti.

Entro tali limiti, la Commissione prestabilisce i criteri per l’assegnazione dei punti ai titoli e/o al colloquio, nonché il punteggio minimo per l’ammissione all’orale.

² Nota2: Eventualmente specificare la possibilità di partecipazione di coloro che sono in possesso della sola laurea triennale qualora il Dipartimento/Centro lo abbia deciso, previa delibera motivata, ai sensi dell’art. 5 comma 2 del Regolamento.

³ Nota 3: Eventuale; se del caso indicare altri requisiti di ammissione oltre la laurea: ad esempio dottorato di ricerca, specializzazioni, pubblicazioni, esperienze di ricerca, conoscenza di lingua straniera etc, etc che possono essere stabiliti dal Consiglio di Dipartimento.

⁴ Nota 4: Ove il Dipartimento/Centro che bandisce sia diverso da quello presso il quale la ricerca deve essere svolta, devono essere indicati entrambi.

⁵ Nota 5: Nel caso di borse di cui al punto A) dell’art. 1 del Regolamento, finanziate su specifici progetti di ricerca, il Responsabile Scientifico si identifica con il titolare della ricerca o suo delegato. In tutti gli altri casi, il Responsabile Scientifico è individuato dal Consiglio del Dipartimento/Comitato di Gestione del Centro all’atto dell’attivazione della borsa. o successivamente in caso di necessità di sostituzione.

Nel caso di borse di cui al punto B) dell’art. 1 del Regolamento, il Responsabile Scientifico è individuato d’intesa con l’Ente finanziatore.

⁶ Nota 6: Indicare le modalità di pubblicizzazione: se mediante affissione o pubblicazione sul sito ovvero attraverso comunicazione personale ai candidati.

In ogni caso la Commissione deve attribuire un punteggio al titolo di Dottore di ricerca o titolo equivalente conseguito all'estero e, per i settori interessati, al titolo di specializzazione di area medica, qualora non previsti come requisiti di accesso.

Il colloquio è volto a _____.⁷

La prova orale si svolgerà il giorno _____ alle ore ____ presso _____.

Al termine dei lavori la commissione formula e pubblicizza la graduatoria di merito mediante _____.⁸

In caso di rinuncia da parte del vincitore, la borsa di studio o la parte restante di essa può, su richiesta del Responsabile Scientifico, essere assegnata a concorrenti classificati idonei secondo l'ordine della graduatoria ove capiente.

Lo scorrimento della graduatoria è in ogni caso possibile solo ove residui un periodo pari ad almeno tre mesi di borsa.

Art. 5 - Commissione

La Commissione, composta da almeno tre esperti nel settore di ricerca oggetto della borsa di studio, sarà nominata con Decreto Direttoriale, su proposta del Responsabile Scientifico. I componenti della Commissione saranno resi noti dopo la scadenza del termine della presentazione delle domande mediante _____.⁹

Art. 6 - Presentazione delle domande

La domanda di ammissione al concorso, redatta in carta semplice, deve essere indirizzata al Direttore del Dipartimento/Direttore del Centro _____, secondo lo schema allegato (Allegato 1) e dovrà pervenire entro e non oltre il _____.

La domanda deve essere consegnata _____.¹⁰

Il candidato può dichiarare, mediante autocertificazione, il possesso dei requisiti previsti dal bando di concorso

Nella domanda ciascun candidato dovrà indicare:

- 1) cognome e nome, data e luogo di nascita, residenza e codice fiscale;
- 2) titolo di studio, data, voto e sede di conseguimento;
- 3) indirizzo presso il quale desidera che gli siano fatte pervenire tutte le comunicazioni relative ed un recapito telefonico;
- 4) di non aver riportato condanne penali né di avere procedimenti penali in corso;

Solo per i candidati che abbiano conseguito la laurea all'estero e non siano già in possesso delladichiarazione di equipollenza, la domanda dovrà altresì contenere la richiesta di dichiarazione di equipollenza ai soli fini della fruizione della borsa di studio.

Alla domanda di partecipazione dovranno essere allegati i seguenti documenti:

- a) Curriculum vitae;
- b) Elenco delle pubblicazioni;
- c) Copia di un documento di identità in corso di validità e copia del codice fiscale.

Il Dipartimento non si assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del recapito da parte del candidato oppure mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

⁷ Nota 7: Indicare gli argomenti oggetto del colloquio anche in forma generica del tipo: "su argomenti connessi al tema di ricerca oggetto della borsa di studio" ed eventualmente indicare l'accertamento della conoscenza di una lingua straniera.

⁸ Nota 8: Vedi nota n. 6

⁹ Nota 9: Vedi nota n. 6

¹⁰ Nota 10: Specificare se attraverso consegna a mani (con l'indicazione dell'indirizzo, orario di ricevimento etc) ovvero se a mezzo posta (raccomandata a/r) ovvero con entrambe le modalità. Se previsto prevedere che per le domande inviate a mezzo posta fa fede la data del timbro postale.

Art. 7 – Conferimento borsa di studio.

Le borse di studio sono conferite con lettera d'incarico; tale lettera deve essere sottoscritta, per accettazione, dal borsista ed essere restituita al Dipartimento/Centro _____ entro e non oltre _____ giorni dalla sua ricezione unitamente ad ogni altra documentazione richiesta dagli uffici e necessaria per il conferimento della borsa stessa.

L'esito della selezione viene comunicato al vincitore mediante _____.¹¹

In caso di non accettazione, la borsa, su richiesta del Responsabile Scientifico, è assegnata a concorrenti classificati idonei secondo l'ordine della graduatoria, ove capiente.

Art. 8 - Copertura assicurativa

Le borse sono comprensive del costo, a carico del Dipartimento/Centro, di adeguata polizza assicurativa personale obbligatoria sia contro gli infortuni verificatisi durante il periodo di presenza presso le strutture universitarie ovvero presso strutture esterne presso le quali il borsista è stato previamente autorizzato dal Responsabile Scientifico a svolgere la propria attività, sia per la responsabilità civile derivante dai danni a persone e cose provocati dal borsista.

Per la stipulazione delle polizze assicurative si deve fare riferimento alle condizioni contrattuali indicate dai competenti uffici dell'amministrazione centrale.

Art. 9 - Caratteristiche delle borse

Il godimento delle borse non costituisce rapporto di lavoro autonomo o subordinato ed in nessun caso le attività svolte dai borsisti possono essere proprie di prestazioni libero-professionali e/o di lavoro dipendente.

Le borse non danno luogo a trattamenti previdenziali e assistenziali, né a valutazioni o riconoscimenti giuridici ed economici, né a riconoscimenti automatici a fini previdenziali.

Le borse sono esenti dall'imposta sul reddito delle attività produttive e da quella sul reddito delle persone fisiche. Le borse non possono essere cumulate con assegni di ricerca e con altre borse di studio a qualsiasi titolo conferite, tranne che con quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attività di formazione o di ricerca dei borsisti.

La borsa di ricerca non è compatibile:

- con la frequenza di corsi di specializzazione medica, in Italia e all'estero, che a loro volta prevedano borse o altre remunerazioni;
- con attività di lavoro subordinato, autonomo, anche parasubordinato, fatto salvo quanto previsto nei commi successivi.

Il borsista deve informare, tramite comunicazione scritta, il Direttore del Dipartimento/Centro ed il Responsabile Scientifico, di eventuali altre borse fruite e/o rapporti di lavoro subordinato, autonomo, anche parasubordinato al momento del conferimento o successivamente, qualora sopraggiungessero. Può essere consentito l'esercizio delle attività di lavoro autonomo, nonché eventuali attività di lavoro subordinato e/o parasubordinato, laddove il Direttore del Dipartimento/Centro, su parere conforme del Responsabile scientifico, accerti che ciò non comporti conflitto di interessi con la specifica attività svolta dal borsista e non rechi pregiudizio all'Università in relazione alle attività svolte, dandone informazione al Consiglio di Dipartimento/Comitato di gestione del Centro.

In caso di conflitto di interessi o di incompatibilità di fatto, nonché di altre incompatibilità previste dalla legge, anche intervenute successivamente all'entrata in vigore del presente regolamento, il responsabile scientifico dovrà chiedere motivatamente la decadenza dal godimento della borsa al Consiglio di Dipartimento/Comitato di gestione del Centro.

Previa disponibilità di fondi, il Consiglio di Dipartimento/Comitato di Gestione del Centro può deliberare, su richiesta del Responsabile scientifico, il rinnovo della borsa ai sensi dell'art. 6 del "Regolamento per l'istituzione di borse di studio di ricerca" dell'Università di Torino.

¹¹Nota 11: Vedi nota n. 6

La durata complessiva dei rapporti instaurati dall'Ateneo anche per periodi non consecutivi, con il medesimo soggetto, compresi gli eventuali rinnovi, non può comunque essere superiore a quattro anni, sempre ai sensi dell'art. 6 del "Regolamento per l'istituzione di borse di studio di ricerca" dell'Università di Torino e deve essere al netto degli eventuali periodi di sospensione di cui all'art.9. La borsa può essere sospesa in caso di grave e certificata malattia del borsista che si protragga per un periodo pari o superiore ad un mese. In caso di impedimento temporaneo, da parte del borsista, sopravvenuto per qualunque motivo documentato, la borsa può essere sospesa con provvedimento del direttore della struttura, previo parere favorevole del Responsabile Scientifico.

Nel caso di congedo di maternità, paternità e congedi parentali o di motivi di salute documentati la sospensione è disposta a semplice richiesta del borsista.

E' altresì prevista la sospensione della borsa per maternità e per paternità in analogia a quanto disposto per i dottorandi e per gli assegnisti di Ricerca dell'Università di Torino.

Esclusivamente per ragioni inerenti all'eventuale scadenza dei fondi disponibili, durante il periodo di sospensione delle attività per maternità/paternità, l'interessato/a può continuare a percepire la borsa; in tal caso le attività di ricerca dovranno proseguire oltre il termine del percepimento della borsa per un periodo pari al periodo di sospensione. In caso di mancato recupero del periodo di sospensione, l'interessato/a dovrà restituire le rate percepite corrispondenti al periodo non recuperato.

Art. 10 - Diritti e doveri dei borsisti

I borsisti hanno diritto di accedere alle strutture di ricerca cui sono assegnati e di usufruire di tutti i servizi a disposizione dei ricercatori e dei docenti secondo la normativa vigente nella struttura.

I borsisti sono tenuti ad osservare le norme regolamentari e di sicurezza in vigore presso la struttura cui sono assegnati.

Al termine del periodo di fruizione della borsa gli assegnatari sono tenuti a redigere una relazione scientifica sull'attività svolta, che deve essere approvata dal Responsabile Scientifico e da inoltrare, a cura dell'assegnatario, agli uffici competenti.

Per le borse di cui al punto A) dell'art. 1, i risultati delle ricerche cui contribuisce il borsista rimangono nella disponibilità dell'Università; qualora il borsista intenda pubblicare e/o comunicare i risultati delle ricerche stesse deve preventivamente essere autorizzato dal Responsabile Scientifico e deve citare l'Università.

Per le borse di cui al punto B) dell'art. 1, la proprietà dei risultati delle ricerche nonché la pubblicazione degli stessi sono regolate dalla convenzione di cui all'art. 2 comma 2.

L'inosservanza delle norme del presente regolamento e del bando di concorso, nonché dei regolamenti universitari comporterà, sulla base di una delibera del Consiglio del Dipartimento/Comitato di Gestione del Centro, sentito il Responsabile Scientifico, l'immediata decadenza dal godimento della borsa per la parte residuale e l'esclusione del beneficiario da eventuali rinnovi.

Art. 11 - Trattamento dei dati e diritto di accesso

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE n. 679 del 2016 in materia di protezione dei dati personali e in attuazione del Dlgs. 101 del 2018, si informa che i dati conferiti (nome, cognome, titolo di studio, residenza, codice fiscale...) saranno trattati, ai sensi del sopra citato regolamento per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri ed in particolare per le finalità istituzionali di didattica e di ricerca dall'Università degli Studi di Torino, Titolare del trattamento con sede legale in Via Verdi 8 – 10124 Torino (dati di contatto: indirizzo PEC: ateneo@pec.unito.it).

Il Responsabile per la protezione dei dati personali (RPD) o Data Protection Officer dell'Università degli Studi di Torino (DPO), è il prof. Sergio Foà contattabile all'indirizzo di posta elettronica: rpd@unito.it

La base giuridica del trattamento sopra descritto è costituita dalla Legge 30 dicembre 2010, n. 240 "Norme in materia di organizzazione delle Università, del personale accademico e reclutamento".

I dati sono trattati, con o senza strumenti elettronici, da soggetti autorizzati del trattamento dei dati sotto la responsabilità del Titolare per le finalità sopra riportate.

I dati potranno essere comunicati ai Responsabili del trattamento esterni che hanno stipulato specifici accordi, convenzioni o protocolli di intese, contratti con il titolare del trattamento.

I dati potranno essere comunicati alle seguenti categorie di destinatari (enti pubblici indicare le tipologie es. Edisu, Miur, enti, banca, Agenzie delle Entrate, Ente tesoriere, Cus, Regione, Città Metropolitana, etc.).

Alcuni dati (es. graduatoria) potranno essere pubblicati *on line* nella sezione: “Amministrazione Trasparente” in quanto necessario per adempiere agli obblighi di legge previsti del D. Lgs. n. 33 del 2013 – Testo unico in materia di trasparenza amministrativa.

L'Ateneo si avvale per il perfezionamento delle procedure concorsuali di eventuali fornitori designati responsabili esterni; dei servizi di Google per il settore Educational per i quali sono state adottate adeguate misure di garanzia (per approfondimenti vedasi la sezione Privacy and Security di Google richiamata nella Sezione privacy del sito di Ateneo); tali servizi implicano il trasferimento dei dati personali in un paese terzo extra-europeo (trattasi delle c.d. soluzioni “in cloud” di Google).

I dati relativi ai candidati potranno essere conservati per finalità di documentazione amministrativa, storica e di ricerca per un periodo illimitato, nel rispetto degli obblighi di archiviazione imposti dalla normativa vigente.

Si informa l'interessato che ha diritto di proporre reclamo all'autorità di controllo e può rivolgersi all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali www.garanteprivacy.it.

Gli interessati (soggetti a cui si riferiscono i dati) possono far valere, nei casi previsti, i propri diritti sui dati (diritto di accesso, rettifica, cancellazione, limitazione al trattamento, opposizione al trattamento, come previsto dagli artt. 15-23 del Regolamento UE 2016/679 sopra citato, nei confronti dell'Università degli Studi di Torino inviando una specifica istanza ad oggetto: “diritti privacy” alla Struttura/Direzione competente (UOR: Unità Organizzativa Responsabile), i cui contatti sono indicati all'interno del Bando di riferimento

Art. 12 - Norme finali

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente bando di concorso si rinvia alle norme di cui al “Regolamento per l'istituzione di borse di studio di ricerca” dell'Università di Torino nonché ai Regolamenti universitari ed alle leggi vigenti in materia di borse di studio universitarie.

Firme

(Allegato B ex art. 9 del Regolamento)

Al/alla Dott./Dott.ssa _____

Oggetto: Conferimento di borsa di studio di ricerca, ai sensi e per gli effetti del “Regolamento per l'istituzione di borse di studio di ricerca”.

Con la presente si comunica che la S.V. è risultato/a vincitore/vincitrice della borsa di studio di ricerca, della durata di _____ bandita da questo Dipartimento/Centro con _____

Si invita la S.V. a voler prendere visione dei seguenti punti ed a restituire copia della presente debitamente sottoscritta per accettazione entro il _____

A) Caratteristiche dell'attività di ricerca:

1. La borsa di studio è finanziata da _____ e prevede lo svolgimento di attività di ricerca da svolgersi nell'ambito del progetto _____ e consistente in _____.

2. L'attività di ricerca deve essere svolta, a decorrere dal _____, presso il Dipartimento/Centro _____, in condizioni di autonomia ma sotto la supervisione scientifica del/della Prof./Prof.ssa _____, docente responsabile dell'attività di ricerca stessa.

B) Caratteristiche della borsa di studio.

3. Al/Alla borsista verrà corrisposto l'importo annuo di € _____ in rate mensili posticipate.

4. La borsa è esente dall'imposta sul reddito delle attività produttive e da quella sul reddito delle persone fisiche.

5. La borsa è comprensiva del costo, a carico del Dipartimento/Centro, di polizza assicurativa contro gli infortuni ai sensi dell'art. 12 del "Regolamento per l'istituzione di borse di studio di ricerca".

6. La borsa di studio può essere sospesa in caso di grave e certificata malattia del/della borsista che si protragga per un periodo pari o superiore ad un mese.

7. E' altresì prevista la sospensione della borsa per maternità e per paternità in analogia a quanto disposto per i/le dottorandi/e e per gli/le assegnisti/e di Ricerca dell'Università di Torino.

8. Al termine del periodo di fruizione, il/la borsista è tenuto/a a redigere una relazione scientifica sull'attività svolta, che deve essere approvata dal Responsabile Scientifico e inoltrata a cura dell'assegnatario/a, agli Uffici competenti.

9. Previa disponibilità di fondi, il Consiglio di Dipartimento/Comitato di Gestione del Centro può deliberare, su richiesta del Responsabile Scientifico, il rinnovo della borsa ai sensi dell'art. 6 del "Regolamento per l'istituzione di borse di studio di ricerca".

10. La borsa non è cumulabile con assegni di ricerca e con altre borse di studio a qualsiasi titolo conferite, ad eccezione di quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attività di ricerca dei titolari.

11. La borsa non è altresì compatibile con quanto previsto dal "Regolamento per l'istituzione di borse di studio di ricerca" di cui all'art. 6.

12. La durata complessiva dei rapporti instaurati anche per periodi non consecutivi con il medesimo borsista, compresi gli eventuali rinnovi, non può comunque essere superiore a quattro anni, al netto degli eventuali periodi di sospensione come da "Regolamento per l'istituzione di borse di studio di ricerca" di cui all'art. 9.

13. In caso di grave e continuato inadempimento da parte del/della borsista, il Responsabile Scientifico comunica tempestivamente al Dipartimento/Centro una motivata richiesta di decadenza dalla borsa. Il Consiglio di Dipartimento/Comitato di Gestione del Centro decide nella prima seduta utile.

14. Il godimento della borsa non costituisce rapporto di lavoro subordinato.

15. La borsa non dà luogo a trattamenti previdenziali e assistenziali né a valutazioni o riconoscimenti giuridici ed economici, né a riconoscimenti automatici a fini previdenziali.

C) Diritti e doveri del borsista.

16. Il/La borsista ha diritto di accedere alle seguenti strutture di ricerca del Dipartimento/Centro:

17. Ha altresì diritto di usufruire di tutti i servizi a disposizione dei/delle ricercatori/ricercatrici e dei/delle docenti secondo la normativa vigente nella struttura.

18. Il/La borsista è tenuto/a ad osservare le norme regolamentari e di sicurezza in vigore presso l'Università degli Studi di Torino nonché, il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici e il Piano triennale anti corruzione dell'Università degli Studi di Torino.

19. (Per le borse di tipologia A) I risultati delle ricerche cui contribuisce il/la borsista rimangono nella disponibilità dell'Università; qualora il/la borsista intenda pubblicare e/o comunicare i risultati delle ricerche stesse deve preventivamente essere autorizzato dal Responsabile Scientifico e deve citare l'Università.

(Per le borse di tipologia B indicare quanto stabilito in convenzione)

Torino _____

Il/La Direttore/Direttrice del

Dipartimento/Centro

Prof./Prof.ssa _____

I/La Dirigente o Il /La Responsabile dell'Area

Amministrazione e Contabilità di Polo

Dott./Dott.ssa _____

Torino _____

Firmato per accettazione dal/dalla Borsista

Dott./Dott.ssa _____